



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Esecuzioni Immobiliari

n. 215/2024 R.G.E.

Il giudice dell'esecuzione

letta la comunicazione depositata dal professionista delegato in data 31/03/2026, con la quale si informa che l'aggiudicatario, [REDACTED], non ha provveduto al versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione dell'immobile pignorato nel termine stabilito;

P.Q.M.

visto l'art. 587 c.p.c.;

dichiara la decadenza dell'aggiudicatario [REDACTED]

dispone la perdita della cauzione dallo stesso versata, a titolo di multa;

ordina all'aggiudicatario che sia stato eventualmente immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode;

manda al professionista delegato di provvedere con sollecitudine alla fissazione di una nuova asta, senza abbattimento del prezzo base, con autorizzazione a prelevare le somme necessarie per le spese di pubblicità da quelle depositate sul conto della procedura.

visto l'art. 569 comma III c.p.c., fissa la cauzione per la vendita senza incanto nella misura del 15% del prezzo base.

visto l'art. 587 comma II c.p.c., se il prezzo che si ricaverà dalla prossima vendita, unito alla cauzione confiscata, risulterà inferiore a quello della vendita per cui è intervenuta la decadenza, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza, dovendo intendersi il professionista delegato onerato (prima della formazione del progetto di distribuzione) di predisporre la minuta del decreto di condanna.

Si comunichi al professionista delegato, che ne curerà la comunicazione all'aggiudicatario e alle altre parti.

Manda la Cancelleria per tutti gli adempimenti.

Civitavecchia, 04/04/2026

Il giudice dell'esecuzione
dott. Stefano Palmaccio